

Nelle more della determinazione, da parte dello Stato, dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di Dsu, in relazione al nuovo art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, il Piano Annuale per l'Anno Accademico 2011-2012 si pone in linea di sostanziale continuità con i Piani Annuali che lo precedono.

Infatti, esso si colloca all'interno del medesimo quadro normativo, costituito dalla Lr 15/1996, dalla Lr 8/1998, dal Programma Triennale regionale per il Dsu succitato e dal Dpcm 09/04/2001 sull'Uniformità di trattamento nel Dsu.

2. Il contenuto del Piano.

Secondo quanto previsto dalla normativa summenzionata, il piano deve disciplinare i seguenti oggetti:

- a) i criteri e le modalità inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio e dei servizi abitativi;
- b) gli importi (massimi e minimi) delle borse di studio;
- c) l'entità minima delle tariffe per l'accesso ai servizi di ristorazione ed abitativo;
- d) i criteri per il riparto del fondo regionale tra gli Esu veneti (Enti per il Diritto allo Studio Universitario) per le loro spese di funzionamento;
- e) l'entità dei contributi sostitutivi dell'alloggio;
- f) il limite dei posti letto disponibili per gli studenti stranieri;
- g) le agevolazioni in favore degli studenti portatori di handicap;
- h) i criteri di riparto tra le Università e gli Esu veneti dell'eventuale fondo integrativo statale di cui all'articolo 16 della L. 390/1991, per borse di studio A.A. 2011-2012.

In riferimento a ciascuno degli oggetti sopra esposti, si propone quanto segue, come esposto nell'Allegato A:

- a) criteri e modalità inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio e dei servizi abitativi: si confermano quelli previsti dal D.P.C.M 09/04/2001:
 - a1) assegnazione della borsa di studio regionale agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi (matricole): a seguito di approfondimenti tecnici con le Università e gli Esu veneti (già avvenuti con riferimento all'A.A. 2009-2010), si conferma unicamente nei confronti delle matricole extraUe iscritte ai corsi di Laurea ed ai corsi di Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, la riserva (limite massimo) del 3% delle risorse complessivamente destinate alle matricole (riserva già stabilita a partire dall'Anno Accademico 2005/06, con Dgr n. 1500/2005), in quanto si è convenuto che le matricole extraUe iscritte ai corsi di Laurea specialistica/magistrale (biennale), che hanno completato il precedente ciclo di studi, garantiscono continuità nella carriera universitaria e vanno pertanto escluse dalla suddetta riserva del 3%;
 - a2) requisiti relativi alla condizione economica degli studenti: ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del Dpcm 09/04/2001, gli studenti, per accedere ai benefici del Dsu, debbono dichiarare in via sostitutiva di atto di notorietà la propria condizione economica, mediante dichiarazione dell'Indicatore della Situazione economica Equivalente (Isee) che è determinato ai sensi dell'articolo 5 del Dpcm 09/04/2001;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 890 del 21 giugno 2011

Piano Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario. Anno Accademico 2011-2012. [Lr 07/04/1998, n. 8 (articolo 37, comma 1)].

[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:

Sono approvati:

- a) il Piano Annuale degli Interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico 2011-2012;
- b) l'affidamento alle Università venete della gestione delle borse di studio universitarie e della riscossione della tassa per il diritto allo studio universitario per l'Anno Accademico 2011-2012 ed il relativo schema di Convenzione di affidamento.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

1. Premessa.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 1, della Lr 07/04/1998, n. 8, la Giunta regionale deve approvare, ogni anno, il Piano degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario (Dsu), sulla base degli indirizzi del Programma Triennale regionale per il Dsu (deliberazione del Consiglio regionale n. 29 del 11/07/2001) ed in conformità al regolamento di attuazione dell'articolo 4 della L. 390/1991 [Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) 09/04/2001].

- in base alla normativa vigente (articolo 23 Cost., D.lgs 109/1998, D.lgs 130/2000, Dpr 445/2000, Dpcm 242 del 4/04/2001, Dpcm 18/09/2001, Dpcm 09/04/2001 e L. 244/2007), gli studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell'IseeU. (Isee Universitario) e la consegna della certificazione IseeU;
- a3) destinatari dei benefici:
 si confermano le disposizioni per gli studenti non impegnati a tempo pieno ai sensi del Decreto Ministeriale (D.m.) 509/1999 e del Dm 270/2004, già previste a partire dall'A.A. 2006/07; in particolare, si conferma l'attribuzione del predetto beneficio agli studenti a tempo parziale, per ragioni di lavoro, salute e famiglia, opportunamente documentate, iscritti ai corsi di Laurea (triennale) ed ai corsi di Laurea Specialistica/magistrale (biennale) delle Università, prevedendo per gli stessi specifici requisiti di merito per l'accesso al beneficio e l'erogazione di una borsa di studio di importo ridotto rispetto agli studenti a tempo pieno;
 si precisa che gli studenti-detenuti, iscritti ai corsi delle Università, potranno concorrere alle borse di studio regionali in base agli stessi criteri vigenti per gli studenti non detenuti; ai fini della determinazione dell'importo di borsa di studio gli studenti detenuti verranno considerati studenti in sede.
- b) importi delle borse di studio regionali:
 b1) importi massimi:
 ai sensi del Dpcm 09/04/2001 e della Lr 15/1996, vengono aggiornati in base alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa all'anno solare precedente a quello d'inizio dell'Anno Accademico (la variazione è pari all'1,6% per il 2010);
 b2) importi minimi:
 vengono aggiornati, conseguentemente, in base all'incremento apportato agli importi massimi delle stesse;
- c) entità minima delle tariffe di accesso al servizio di ristorazione:
 si confermano quelle stabilite a partire dall'Anno Accademico 2008-2009;
 inoltre resta fermo il principio già stabilito negli Anni Accademici precedenti, secondo cui, fatte salve le specifiche deroghe previste dall'articolo 11, comma 5, del D.P.C.M 09/04/2001, l'accesso al servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli studenti sia accordato esclusivamente a coloro che sono soggetti al pagamento della tassa regionale per il Dsu di cui alla Lr 15/1996;
 entità minima delle tariffe di accesso al servizio abitativo:
 si confermano quelle stabilite nei precedenti Anni Accademici;
- d) criteri per il riparto del fondo regionale 2012 tra gli Esu veneti per le loro spese di funzionamento;
 le risorse da assegnare per l'anno 2011 ammontano complessivamente ad € 9.841.500,00;
 si confermano i criteri di riparto stabiliti nei precedenti Anni Accademici;
- e) entità degli eventuali contributi sostitutivi del servizio abitativo:
 si conferma l'entità di € 1.500,00;
- f) limite dei posti letto disponibili per gli studenti stranieri:
 si conferma unicamente per gli studenti extraUe matricole iscritte ai corsi di Laurea ed ai corsi di Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, la riserva del 10% sui posti-alloggio riservati agli studenti matricole in generale (30%), in quanto a seguito di approfondimenti tecnici con le Università e gli Esu veneti si è convenuto che le matricole extraUe iscritte ai corsi di Laurea specialistica/magistrale (biennale), che hanno completato il precedente ciclo di studi, garantiscono continuità nella carriera universitaria e vanno pertanto escluse dalla suddetta riserva del 10%;
 g) agevolazioni in favore degli studenti portatori di handicap:
 si confermano quelle dell'anno precedente;
- h) criteri di riparto, tra le Università e gli Esu veneti, dell'eventuale Fondo integrativo statale per borse di studio A.A. 2011-2012:
 vengono in parte modificati, in quanto tengono conto come in passato degli studenti idonei ma non beneficiari di borse di studio e del fabbisogno di risorse necessario per soddisfare i predetti studenti, ma anche - e questa è la novità - delle risorse autonome che i soggetti gestori degli interventi abbiano concretamente destinato all'erogazione di borse di studio.

3. La gestione degli interventi.

3a) La gestione in capo alle Università.

Per quanto concerne la gestione degli interventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, periodo secondo, della Lr 8/1998, si ritiene di affidare, tramite apposita Convenzione (Allegato B), alle Università venete, anche per l'A.A. 2011-2012, la gestione delle borse di studio regionali per gli studenti iscritti alle Università stesse, incaricandole, nel contempo, della riscossione della tassa regionale per il Dsu A.A. 2011-2012, versata dai predetti studenti, così come consentito dall'art. 6 della Lr 15/1996.

Pertanto, le Università provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il Dsu (ex articolo 18, comma 6, della Lr 8/1998) agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali.

La concessione delle borse di studio avverrà sulla base di una collaborazione tra Università ed Esu veneti, che prevede l'invio tempestivo a questi ultimi degli elenchi dei vincitori di borse di studio.

Valutata l'esperienza maturata nei precedenti Anni Accademici, appare opportuno confermare anche per l'A.A. 2011-2012 l'autorizzazione alle Università venete di procedere alla stipula delle convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (C.a.f.), che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'IseeU. e la consegna della documentazione agli studenti delle Università venete, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate: le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.

Al pari di quanto stabilito per l'A.A. 2010-2011, anche per l'A.A. 2011-2012 la compartecipazione della Regione del

Veneto ai costi attestati dalle Università venete per il suddetto servizio prestato dai C.a.f., in base alle convenzioni stipulate, avverrà attraverso gli Esu veneti e coprirà il 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per ogni pratica, fino ad un importo massimo di € 1,10 per pratica.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Dpcm 09/04/2001 ed in virtù dell'accordo stipulato tra la Regione e le rappresentanze eletive degli studenti in data 05/10/2001, qualora la Regione, tramite gli Esu veneti, sia in grado di assicurare il servizio abitativo e/o di ristorazione con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, la borsa di studio verrà erogata agli studenti in parte in denaro ed in parte in servizi.

Pertanto, le Università verseranno entro il 31/01/2012 agli Esu il seguente valore monetario del servizio abitativo e/o di ristorazione garantito agli studenti fuori-sede borsisti e del servizio di ristorazione garantito agli studenti pendolari borsisti:

- Studente fuori sede:
 - 1500,00 Euro in caso di solo alloggio;
 - 2100,00 Euro in caso di alloggio + 1 pasto giornaliero;
 - 600,00 Euro in caso di 1 pasto giornaliero;
- Studente pendolare:
 - 400,00 Euro o l'eventuale importo ridotto (riduzione comunque non superiore ai 100,00 Euro) in caso di 1 pasto giornaliero.

Sempre ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Dpcm 09/04/2001, si conferma la necessità di demandare agli Esu l'eventuale accordo con le rappresentanze eletive degli studenti in merito all'erogazione di 2 pasti giornalieri (anziché 1 solo pasto giornaliero) agli studenti fuori sede borsisti, considerate le specifiche esigenze delle realtà locali.

Nell'ipotesi di accordo, le Università verseranno agli Esu entro il 31/01/2012 il seguente valore monetario del servizio di ristorazione (2 pasti giornalieri) garantito agli studenti fuori sede borsisti:

- Studente fuori sede:
 - 1200,00 Euro in caso di 2 pasti giornalieri.

3 b) La gestione in capo agli Esu.

Le borse di studio regionali da assegnare agli studenti iscritti ai corsi delle Accademie di Belle Arti, ai corsi del periodo superiore dei Conservatori di Musica ed ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, verranno gestite dagli Esu veneti, cui i predetti studenti verseranno la tassa regionale per il Dsu, come consentito dall'articolo 18, comma 4, della Lr 8/1998.

Qualora gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di cui sopra siano contemporaneamente iscritti anche ad un corso di laurea presso una delle Università venete, l'importo corrispondente al pagamento della tassa per il Dsu, che lo studente dovrà pagare una sola volta, se versato a favore dell'Università, potrà essere richiesto a quest'ultima dal competente Esu in tutti i casi in cui sia allo stesso dovuto.

Il riparto della competenza territoriale tra gli Esu veneti in ordine alla riscossione della tassa regionale per il Dsu e alla gestione degli interventi per il Dsu concernenti gli studenti delle Istituzioni succitate resta definito dalle Dgr n. 2668/1999, n. 2694/2000 e n. 3550/2003.

Anche gli Esu, al pari delle Università:

- 1) provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio da assegnare agli studenti delle Istituzioni di propria competenza e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale

per il Dsu (ex articolo 18, comma 6, della Lr 8/1998) ai predetti studenti risultati vincitori o idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché ai predetti studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali;

- 2) potranno stipulare convenzioni con i C.a.f., per l'A.A. 2011-2012, che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'IseeU. e la consegna della documentazione agli studenti delle Accademie di Belle Arti, dei Conservatori di Musica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione ai predetti Esu delle pratiche effettuate: le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.

Gli altri interventi di attuazione del Dsu (servizio abitativo, servizio di ristorazione, etc.) verranno gestiti dagli Esu veneti, così come previsto dall'articolo 3, comma 5, periodo primo, della Lr 8/1998, secondo quanto disposto nell'Allegato A.

4. L'aggiornamento della tassa regionale per il Dsu

Ai sensi dell'articolo 4 della Lr 18/06/1996, n. 15, va ricordato che la Giunta regionale deve aggiornare ogni anno l'importo della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario (il cui gettito è destinato all'erogazione di borse di studio regionali), sulla base del tasso d'inflazione programmato relativo all'anno solare d'inizio dell'anno accademico.

Pertanto, rilevato che il tasso d'inflazione programmato per il 2011 è pari all'1,5%, l'importo della tassa regionale per il Dsu per l'A.A. 2011-2012 risulta rideterminato in € 109,00.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 23 della Costituzione;

Vista la L. 02/12/1991, n. 390;

Vista la Lr 18/06/1996, n. 15;

Visto il D.lgs 31/03/1998, n. 109;

Vista la Lr 07/04/1998, n. 8;

Visto il D.lgs 25/07/1998, n. 286;

Vista la L. 21/12/1999, n. 508;

Visto il Dm n. 509/1999;

Visto il Dpr n. 394/1999;

Visto il D.lgs 03/05/2000, n. 130;

Visto il Dpr n. 445/2000;

Visto il Dpcm 04/04/2001, n. 242;

Visto il Dpcm 18/09/2001;

Visto il Dpcm 09/04/2001;

Visto il Programma Triennale per il Dsu 2001/2003, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29 del 11/07/2001;

Viste le Dgr n. 2668/1999, n. 2694/2000 e n. 3550/2003;

Visto il Dm 10/01/2002, n. 38, riguardante le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici;

Visto il Dm 02/05/2011;

Visto il Dm n. 270/2004;

Vista la Dgr n. 1500/2005;

Vista la L. n. 244/2007;

Condivise le considerazioni di cui in narrativa;

delibera

1. di approvare il Piano Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l'A.A. 2011-2012, di cui all'Allegato A - parte integrante del presente provvedimento;

2. di affidare, mediante convenzione, alle Università venete, anche per l'A.A. 2011-2012, la gestione delle borse di studio regionali per gli studenti iscritti alle Università stesse;

3. di incaricare, mediante convenzione, le Università venete, anche per l'A.A. 2011-2012, alla riscossione della tassa regionale per il Dsu A.A. 2011-2012, versata dagli studenti iscritti alle Università ed al rimborso della stessa;

4. di approvare, per le finalità di cui ai precedenti punti 2 e 3, lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e le Università venete, di cui all'Allegato B - parte integrante del presente provvedimento;

5. di affidare agli Esu veneti territorialmente competenti, anche per l'A.A. 2011-2012, la gestione delle borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi delle Accademie di Belle Arti, ai corsi del periodo superiore dei Conservatori di Musica, ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto che rilasciano titoli con valore legale, i quali verseranno la tassa regionale agli Esu;

6. di incaricare gli Esu veneti ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il Dsu agli studenti di propria competenza;

7. di affidare agli Esu veneti la gestione degli altri interventi di attuazione del Dsu, secondo quanto disposto nell'Allegato A;

8. di dare atto che, in base alla normativa vigente citata in premessa, gli studenti delle Università, delle Accademie di Belle Arti, dei Conservatori di Musica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto gli studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell'IseeU. e la consegna della certificazione IseeU, di cui all'articolo 4 dell'Allegato A, per l'accesso ai benefici del Dsu;

9. di autorizzare le Università venete, anche per l'A.A. 2011-2012, a stipulare convenzioni con i C.a.f., che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'IseeU. e la consegna della documentazione agli studenti delle Università venete, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate;

10. di stabilire, anche per l'A.A. 2011-2012, che la copartecipazione della Regione del Veneto ai costi attestati dalle Università venete per il servizio di cui al punto 9 prestato dai C.a.f., in base alle convenzioni stipulate, avverrà attraverso gli Esu e coprirà il 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per ogni pratica, fino ad un importo massimo di € 1,10 per pratica;

11. di autorizzare gli Esu veneti, anche per l'A.A. 2011-2012, a stipulare convenzioni con i C.a.f. che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'IseeU. e la consegna della documentazione agli studenti delle Accademie di Belle Arti, dei Conservatori di Musica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione ai predetti Esu delle pratiche effettuate;

12. di rideterminare l'importo della tassa regionale per il Dsu per l'A.A. 2011-2012 in € 109,00;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

15. di incaricare la Direzione Istruzione dell'esecuzione del presente atto.

Allegato A

Piano annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo studio universitario Anno accademico 2011-2012

(Provvedimento regionale di applicazione della Lr 07/04/1998, n. 8, del Dpcm 09/04/2001 e del Programma Triennale regionale per il Dsu approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 29 del 11/07/2001).

Articolo 1 I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti

1. Per servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti si intendono:

- a) le borse di studio, concesse dalla Regione agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
- b) i prestiti fiduciari, concessi dalla Regione agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
- c) i servizi abitativi, concessi dalla Regione agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
- d) i contributi per la mobilità internazionale degli studenti, concessi dalla Regione agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
- e) i contributi per la mobilità internazionale degli studenti di cui all'articolo 10, comma 4, del Dpcm 09/04/2001;
- f) le borse di studio concesse dalle Università, ai sensi dell'articolo 12 del Dpcm 09/04/2001, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

2. Per i prestiti fiduciari si rinvia alle disposizioni delle Dgr n. 4013 del 11/12/2007 e n. 2557 del 16/09/2008.

Articolo 2 I corsi di studio per cui sono concessi i benefici

1. I servizi e gli interventi di cui all'articolo 1 (fatti salvi i prestiti fiduciari) sono attribuiti, per concorso, secondo le modalità previste dall'articolo 3 e dall'articolo 7:

- a) agli studenti iscritti alle Università, ai corsi aventi valore legale attivati prima dell'attuazione del Dm 03/11/1999, n. 509, in via transitoria e sino all'esaurimento dei corsi stessi;
- b) agli studenti iscritti alle Università, entro il termine previsto dai bandi nelle specifiche Università, ai corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale, di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D.lgs 04/08/1999, n. 368), di dottorato di ricerca attivati ai sensi del D.lgs 03/07/1998, n. 210 (articolo 4);

- c) agli studenti iscritti ai corsi delle Accademie di Belle Arti (Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale), ai corsi del periodo superiore dei Conservatori di musica (Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale), ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici che rilasciano titoli con valore legale.

2. Gli studenti di cui al comma 1 devono risultare idonei ai benefici in riferimento al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito di cui agli articoli 4 e 5.

3. I benefici sono concessi:

- a) agli iscritti ai corsi aventi valore legale attivati prima dell'attuazione del Dm n. 509/1999, per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio più uno, con riferimento all'anno di prima iscrizione;
il servizio abitativo è concesso anche per un ulteriore anno, solo nel caso in cui gli studenti siano in possesso dei requisiti di continuità scolastica e degli altri requisiti indicati nel bando;
- b) agli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;
il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre;
- c) agli iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione;
il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre;
- d) agli iscritti agli altri corsi di laurea specialistica, per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione;
il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre;
- e) agli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.

4. I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi di cui ai punti b), c), d), ed e).

Per i corsi di cui ai punti b), c) e d), la borsa di studio per l'ultimo semestre viene corrisposta nella misura del 50% rispetto all'importo complessivo.

5. La borsa di studio, nella misura di cui all'articolo 6, comma 9, è concessa anche agli studenti a tempo parziale (per ragioni di lavoro, salute o famiglia opportunamente documentate), iscritti ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea specialistica/magistrale (biennale) delle Università, idonei al beneficio in base ai requisiti relativi alla condizione economica di cui all'articolo 4 ed in base ai requisiti di merito specificamente previsti all'articolo 5, commi 4, 5, 13 e 14.

Per gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea triennale, la borsa di studio è concessa per un periodo di 7 anni, a partire dall'anno di prima iscrizione.

Per gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale (biennale), la borsa di studio è concessa per un periodo di 5 anni, a partire dall'anno di prima iscrizione.

La borsa di studio è concessa per il conseguimento per la prima volta del livello di corso prescelto.

6. Lo studente che conseguirà il titolo di studio di laurea (triennale) e di laurea specialistica entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, otterrà un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso, compatibilmente con le risorse disponibili.

7. I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

Articolo 3 Le procedure di selezione dei beneficiari

1. Agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, anche se richiesti di specifici obblighi formativi di cui al Dm n. 509/1999, i benefici sono attribuiti sulla base dei soli requisiti relativi alla condizione economica previsti dall'articolo 4.

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 4 e 5.

2. Agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di laurea specialistica a ciclo unico, ammessi ai corsi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Dm n. 509/1999, i benefici sono attribuiti sulla base dei soli requisiti relativi alla condizione economica previsti dall'articolo 4.

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 4 e 5.

3. Agli studenti iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea specialistica, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Dm n. 509/1999, i benefici sono attribuiti sulla base dei requisiti relativi alla condizione economica previsti dall'articolo 4 e sulla base dell'ottenuto riconoscimento di almeno 150 crediti.

I requisiti di merito sono poi ulteriormente valutati ex-post secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 4 e 5.

4. Agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici, i benefici sono attribuiti sulla base dei requisiti relativi alla condizione economica previsti dall'articolo 4.

5. Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi attivati prima dell'applicazione del Dm n. 509/1999, idonei ai benefici nell'A.A. 2009-2010 e nell'A.A. 2010-2011 in base alla dichiarazione Isee di cui all'articolo 4, al fine di concorrere ai benefici devono presentare i requisiti di merito previsti dall'articolo 5 e devono essere ammessi a ciascun anno di corso da parte delle rispettive Università di appartenenza, senza dover ulteriormente autocertificare la condizione economica.

Gli altri studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi attivati prima dell'applicazione del Dm n. 509/1999, invece, sono ammessi ai benefici previa verifica dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito di cui agli articoli 4 e 5.

6. Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale, dei corsi di laurea specialistica (ecettuati i corsi di laurea specialistica a ciclo unico), dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, idonei ai benefici nell'A.A. 2009-2010 e nell'A.A. 2010-2011, concorrono ai benefici esclusivamente sulla base dei criteri di merito previsti dall'articolo 5 e dell'ammissione a ciascun anno di corso da parte della rispettiva Università di appartenenza, senza dover ulteriormente autocertificare le condizioni economiche.

Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, idonei ai benefici nell'A.

A. 2009-2010 e nell'A.A. 2010-2011, concorrono ai benefici esclusivamente sulla base dei criteri di merito di cui all'articolo 5 e dell'ammissione a tale anno di corso da parte della rispettiva Università di appartenenza, senza dover ulteriormente autocertificare le condizioni economiche, ad eccezione della concessione dei benefici per il quarto anno di corso, per il quale è prevista anche una nuova valutazione dei requisiti relativi alla condizione economica.

Gli altri studenti iscritti agli anni successivi al primo sono ammessi ai benefici previa verifica dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito di cui agli articoli 4 e 5.

7. In deroga alla disposizione di cui al comma 5, prima parte, e di cui al comma 6, il beneficiario degli interventi è tenuto a presentare una nuova autocertificazione della propria condizione economica, in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, sia nell'ipotesi in cui in base ai predetti mutamenti e modifiche non otterrebbe il beneficio, sia nell'ipotesi in cui in base ai predetti mutamenti e modifiche otterrebbe un beneficio di importo ridotto.

8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del Dpcm 09/04/2001, la definizione delle graduatorie per la concessione dei benefici A.A. 2011-2012 dovrà avvenire con le seguenti modalità:

a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi:

dovrà essere approvata un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione tra corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 4;

b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi:

dovranno essere approvate graduatorie di merito, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, sulla base di metodologie che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti;

nell'impossibilità di utilizzare tali metodi, è individuato un numero minimo di benefici per ciascuna classe e per ciascun anno di corso, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei benefici;

in caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla condizione economica.

9. Ai fini dell'accesso ai benefici sono definiti:

a) in sede:

lo studente residente nel comune, o nell'area circostante, la sede del corso di studio frequentato;

b) pendolare:

lo studente che si dichiari tale, residente in luogo che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato entro distanze comprese tra i 40 e 80 km e/o tempi di percorrenza compresi tra i 40 ed 80 minuti; potrà essere considerato pendolare anche lo studente residente nel Comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico; le determinazioni in merito saranno adottate dagli Esu d'intesa con le Università;

c) fuori sede:

lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato e che per tale motivo prende

alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede (ovvero nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede), utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi; qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare;

d) la definizione dello status di studente in sede, pendolare e fuori sede va effettuata con riferimento alle tabelle disponibili presso le Università e gli Esu, fatta salva prova contraria fornita dallo studente interessato, mediante l'esibizione di documenti ufficiali, rilasciati dagli Enti erogatori dei servizi di trasporto.

10. Le domande per l'accesso ai benefici ed agli interventi, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all'alloggio a titolo oneroso di cui sopra al comma 9, lettera c), sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del Dpr 28/12/2000, n. 445.

Gli Esu e le Università, per gli interventi di rispettiva competenza, devono controllare la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti.

La verifica dell'autocertificazione prodotta verrà effettuata anche sulla base di un elenco ufficiale di Comuni di possibile residenza degli studenti, disponibile presso le Università e gli Esu.

A tal fine può essere utilizzato il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il 20% degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti.

Tali controlli devono essere effettuati sia per gli studenti che hanno presentato l'autocertificazione nell'A.A. 2011-2012, sia per gli studenti che nell'A.A. 2011-2012 non erano tenuti a ripresentare l'autocertificazione ai sensi del comma 5, prima parte, e del comma 6 del presente articolo.

Nell'espletamento di tali controlli gli Esu e le Università possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

I controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione dei benefici.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.lgs n. 109/1998 le Università e gli Esu procedono al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze o del sistema informativo dell'Inps.

La Regione, a sua volta, si riserva di chiedere rapporti periodici alle Università ed agli Esu e ad effettuare controlli a campione.

Le Università e gli Esu, in materia di controlli e sanzioni applicabili, si atterranno alla normativa statale vigente ed alla circolare interpretativa regionale "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà. Accertamento di non conformità al vero. Sanzioni", di cui alla nota prot. n. 592867/59.11 del 27/10/2009 della Direzione regionale Istruzione.

11. I bandi per l'attribuzione dei benefici devono essere pubblicati almeno 45 giorni prima della rispettiva scadenza.

I termini entro i quali avanzare la richiesta delle borse di studio e dei servizi abitativi devono essere stabiliti, continuando a differenziare i tempi per coloro che sono iscritti al primo anno da quelli per gli iscritti agli anni successivi, in modo da consentire che le procedure amministrative siano completate e rese ufficiali almeno 15 giorni prima dell'inizio dei corsi per i servizi abitativi ed entro l'inizio dei corsi per le borse di studio, con la pubblicazione delle graduatorie redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti.

12. Entro e non oltre il 31 dicembre 2011 è erogata agli studenti beneficiari la prima rata semestrale delle borse di studio, in servizi ed in denaro.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo la seconda rata della borsa di studio è erogata entro il 30 giugno 2012.

13. Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie è garantito il servizio abitativo agli studenti beneficiari entro il limite degli alloggi effettivamente a disposizione degli Esu.

14. Gli Esu possono realizzare, con propri fondi e modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle Università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui all'articolo 13 della L. n. 390/1991.

Qualora tale graduatoria sia esaurita o non disponibile, gli organismi regionali attingono alle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari.

Articolo 4

I criteri per la valutazione delle condizioni economiche

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al D.lgs 31/03/1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.lgs n. 109/98, sono previste come modalità integrative di selezione l'Indicatore della situazione economica all'estero, di cui al successivo comma 7, e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, di cui al successivo comma 8.

2. Ai fini della concessione di benefici di cui all'articolo 1, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dall'articolo 1-bis del Dpcm 07/05/1999, n. 221

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del D.lgs n. 109/98, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori, quando non ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia d'origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 Euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del D.lgs n. 109/98, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente da:

- a) lo stesso soggetto,

- b) il coniuge,
- c) i figli,
- d) i soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché da:
- e) i propri genitori,
- f) i soggetti a loro carico ai fini Irpef.

Tale disposizione si applica qualora non ricorrono entrambi i requisiti di cui al comma precedente.

5. Nel caso di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare dello studente è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente.

Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare dello studente è integrato con quello di entrambi i genitori.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del D.lgs n. 109/1998, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli Indicatori della condizione economica di cui al presente articolo nella misura del 50%.

7. L'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'Euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.L. 28/06/1990, n. 168, convertito con modifica dalla L. 04/08/1990, n. 227.

8. L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al D.lgs 109/1998, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all'estero.

Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del citato decreto legislativo con le seguenti integrazioni:

- a) i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
- b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con Dm Finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.L. 28/06/1990, n. 168, convertito con modifica dalla L. 04/08/1990, n. 227.

9. Per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 1, l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della situazione economica all'estero, non potrà superare € 19.595,63.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.lgs 109/98, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente del nucleo familiare di cui al comma precedente superi il limite di € 25.719,28.

10. In base alla normativa vigente (art. 23 Cost. - D.lgs n. 109/1998 - D.lgs n. 130/2000 - Dpr n. 445/2000 - Dpcm n. 242 del 4/04/2001 - Dpcm 18/09/2001 - Dpcm 09/04/2001 e L. n. 244/2007), gli studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell'IseeU. e la consegna della certificazione IseeU.

Articolo 5

I criteri per la determinazione del merito

1. Per l'accesso ai benefici agli iscritti per la prima volta al primo anno di corso dei corsi di laurea e dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, non è richiesto alcun requisito di merito, il quale viene valutato ex-post così come stabilito ai commi 4 e 5 del presente articolo.

2. Per l'accesso ai benefici agli iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea specialistica, è richiesto il possesso di almeno n. 150 crediti riconosciuti.

Il requisito di merito per l'accesso ai benefici è ulteriormente valutato ex-post così come stabilito dai commi 4 e 5 del presente articolo.

3. Per l'accesso ai benefici agli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, è richiesta unicamente l'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

4. Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la seconda rata di borsa è corrisposta, purché abbiano conseguito, entro il 10 agosto 2012, n. 20 crediti riconosciuti per i corsi organizzati in più periodi didattici, quadrienniali, semestrali, moduli e n. 10 crediti per gli altri.

Per gli iscritti a tempo parziale, al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica (ora magistrale), la seconda rata di borsa è corrisposta, purché abbiano conseguito, entro il 10 agosto 2012, n. 10 crediti.

5. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e laurea specialistica, i quali, entro il 30 novembre 2012, non abbiano conseguito almeno n. 20 crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

La borsa è revocata agli studenti a tempo parziale, iscritti al primo anno dei corsi di laurea e laurea specialistica, i quali, entro il 30 novembre 2012, non abbiano conseguito almeno n. 10 crediti.

Gli Esu e le Università, in casi eccezionali e documentati, resi noti alla Regione, possono differire di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca.

In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, secondo le modalità previste dall'articolo 6, devono essere restituiti facendo riferimento alla tariffa intera e, per quanto riguarda la ristorazione, alla tariffa B di cui all'articolo 12, comma 3.

6. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti iscritti agli anni successivi al primo per i corsi di laurea di cui alla riforma ex Dm n. 509/1999 sono i seguenti:

- a) per il secondo anno:
n. 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione ai corsi;
- b) per il terzo anno:
n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- c) per l'ultimo semestre:
n. 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

7. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico di cui alla riforma ex Dm n. 509/1999 sono:

- a) per il secondo anno:
n. 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione ai corsi;
- b) per il terzo anno:
n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- c) per il quarto anno:
n. 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- d) per il quinto anno:
n. 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- e) per il sesto anno:
ove previsto, 245 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- f) per l'ulteriore semestre:
n. 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

8. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 6 e 7, lo studente potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- a) n. 5 crediti:
se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- b) n. 12 crediti:
se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- c) n. 15 crediti:
se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota di bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

9. I requisiti di merito richiesti agli studenti iscritti agli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea specialistica sono i seguenti:

- a) per il secondo anno:
n. 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- b) per l'ultimo semestre:
n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può utilizzare il bonus di cui al comma 8, solo se maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.

10. I crediti di cui ai commi precedenti sono validi, solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

11. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, è richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti delle Università.

12. Per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi attivati prima della riforma di cui al Dm n. 509/1999 in applicazione dell'articolo 4 del Dpcm 30/04/1997, è richiesto il merito medio delle ultime tre coorti.

13. I requisiti di merito per l'accesso al beneficio-borsa di studio richiesti agli studenti a tempo parziale, iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi di laurea (triennale) di cui alla riforma ex Dm n. 509/1999 sono i seguenti:

- a) per il secondo anno:
n. 12 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- b) per il terzo anno:
n. 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- c) per il quarto anno:
n. 60 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- d) per il quinto anno:
n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- e) per il sesto anno:
n. 110 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- f) per il settimo anno:
n. 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

14. I requisiti di merito richiesti agli studenti a tempo parziale, iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi di laurea specialistica (ora magistrale), sono i seguenti:

- a) per il secondo anno:
n. 15 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- b) per il terzo anno:
n. 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- c) per il quarto anno:
n. 60 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- d) per il quinto anno:
n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

15. In sede di attivazione dei corsi di laurea e di laurea specialistica previsti dal Dm n. 509/1999, ed indipendentemente dall'eventuale ritardo nell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 13, comma 2, del predetto D.M., secondo le quali le Università riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici del D.S.U. da parte degli studenti che chiedono il passaggio a corsi di studio del nuovo ordinamento sono quelli risultati dalla carriera scolastica del corso di provenienza, ai sensi del comma 12, limitatamente all'anno accademico nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo.

16. Nella fase di transizione dai vecchi ai nuovi ordinamenti, nei casi in cui non siano immediatamente applicabili i criteri di cui al comma 13, la Regione e le Università definiscono, di comune intesa, i criteri per la valutazione del merito per l'accesso ai benefici.

17. Lo studente, per ottenere i benefici, oltre ai requisiti di merito previsti dal presente articolo, deve essere ammesso alla frequenza dell'anno in corso per il quale i benefici sono richiesti, sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche università.

18. Lo studente che, a seguito di precedente rinuncia agli studi, si iscriva ad altro corso di studi universitari, ai fini della concessione dei benefici di cui al Dpcm 09/04/2001, risulta iscritto per la prima volta e non cumula gli anni di precedente iscrizione ai corsi, decorrenti dalla data della sua prima immatricolazione, a condizione che lo stesso non abbia percepito nessuna borsa di studio durante la precedente iscrizione.

Eventuali crediti formativi acquisiti durante la precedente iscrizione non potranno essere computati per il merito al fine dell'assegnazione della borsa di studio durante la nuova iscrizione.

Articolo 6

Le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali

1. La borsa di studio regionale è un beneficio attribuito per concorso:

- a) agli studenti iscritti ai corsi aventi valore legale attivati prima dell'attuazione del Dm n. 509/1999;
- b) agli studenti iscritti ai corsi di laurea (anche a tempo parziale), ai corsi di laurea specialistica (anche a tempo parziale), ai corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione ed ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al Dm 30/04/1999, n. 224 [per questi ultimi la borsa di studio va determinata nella misura di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo].

2. La definizione dell'importo delle borse di studio persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nelle diverse sedi.

L'importo massimo delle borse di studio erogato in due rate semestrali, è stabilito, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 9, comma 2, del Dpcm 09/04/2001 e dall'articolo 5 della Lr n. 15/1996, come segue:

- a) studente fuori sede: Euro 4.780,00;
- b) studente pendolare: Euro 2.637,00;
- c) studente in sede: Euro 1.804,00 + 1 pasto giornaliero gratuito.

3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Dpcm 09/04/2001 e dell'Accordo stipulato in data 05/10/2001 tra la Regione e le rappresentanze elettive degli studenti, assicurando la Regione, attraverso gli Esu, il servizio abitativo e/o di ristorazione con un'adeguata fruibilità rispetto al corso di studi, l'importo minimo delle borse di studio per gli studenti fuori sede e per gli studenti pendolari, è il seguente:

- a) studente fuori sede:
Euro 3.280,00 + alloggio;
Euro 2.680,00 + alloggio + 1 pasto giornaliero;
Euro 4.180,00 + 1 pasto giornaliero;
- b) studente pendolare:
Euro 2.237,00,
o l'eventuale importo superiore
(sino ad un massimo di Euro 100,00)
in caso di 1 pasto giornaliero.

4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Dpcm 09/04/2001, si demanda agli Esu l'eventuale ulteriore accordo con le rappresentanze elettive degli studenti in merito all'erogazione

di 2 pasti giornalieri (anziché 1 solo pasto giornaliero) agli studenti fuori sede vincitori di borsa, considerate le specifiche esigenze delle realtà locali.

Qualora l'accordo venga raggiunto, l'importo minimo della borsa di studio per lo studente fuori sede sarà il seguente:

a) studente fuori sede:

Euro 2.080,00 + alloggio + 2 pasti giornalieri;

Euro 3.580,00 + 2 pasti giornalieri.

5. Le Università verseranno agli Esu, entro il 31/01/2012, il valore monetario dei servizi garantiti di cui sopra, come segue:

a) studente fuori sede:

Euro 1.500,00 in caso di solo alloggio;

Euro 2.100,00 in caso di alloggio + 1 pasto giornaliero;

Euro 600,00 in caso di 1 pasto giornaliero;

Euro 1.200,00 in caso di 2 pasti giornalieri;

Euro 2.700,00 in caso di alloggio + 2 pasti giornalieri, nell'ipotesi di cui al comma 4 del presente articolo;

b) studente pendolare:

Euro 400,00 o l'eventuale importo ridotto (riduzione comunque non superiore a Euro 100,00) in caso di 1 pasto giornaliero.

6. La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 4, comma 9 (€ 13.063,76).

Per valori superiori, sino al raggiungimento del suddetto limite massimo, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo, assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore a € 1.100,00 per lo studente fuori sede e pendolare.

7. Lo studente che benefici di una borsa di importo ridotto ai sensi del comma 5, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può presentare idonea documentazione, per ottenere un aumento del suo importo, a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva.

8. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, lett. d), della L. 390/1991, le borse di studio regionali non possono comunque essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti (borse per mobilità).

Qualora lo studente vincitore di borsa di studio regionale sia già risultato vincitore, o risulti contemporaneamente vincitore, di un'altra borsa di studio (fatta salva quella per mobilità), dovrà optare per l'una o l'altra borsa di studio.

9. L'importo annuale della borsa di studio degli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica (ora magistrale) è il seguente:

- a) studente fuori sede Euro 2.390,00;
- b) studente pendolare Euro 1.318,50;
- c) studente in sede Euro 902,00.

Ai suddetti studenti la borsa di studio verrà corrisposta interamente in denaro.

La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento, previsto dall'articolo 4, comma 9 (€ 13.063,76).

Per valori superiori, sino al raggiungimento del suddetto limite massimo, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo, assicurando comunque che la borsa di studio non sia inferiore a Euro € 550,00 per lo studente a tempo parziale fuori sede e pendolare.

Per il settimo anno, nel caso di studente iscritto a corso di Laurea (triennale) e per il quinto anno, nel caso di studente iscritto a corso di laurea specialistica/magistrale (biennale), l'importo della borsa di studio non subirà riduzioni.

10. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza agli studi universitari degli studenti fuori sede, mediante rilevazione della domanda, l'informazione sulle disponibilità di alloggio, la ricerca e l'offerta dell'alloggio.

11. Gli Esu assicurano a favore degli studenti fuori sede non beneficiari di alloggio un servizio di consulenza, con adeguata pubblicità per i contratti di locazione con privati in collaborazione con le Associazioni degli Studenti, degli Inquilini e della proprietà.

12. Gli studenti detenuti, iscritti ai corsi delle Università, potranno concorrere alle borse di studio regionali in base agli stessi criteri vigenti per gli studenti non detenuti; ai fini della determinazione dell'importo di borsa di studio gli studenti detenuti verranno considerati studenti in sede.

Articolo 7

Riserve per l'assegnazione di borse di studio e servizio abitativo

1. Nella compilazione delle graduatorie riguardanti le borse di studio regionali (destinate come stabilito all'articolo 15), le Università e gli Esu:

- a) riservano (quale limite massimo) agli studenti extraUe iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea (triennale) e dei corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, esclusivamente il 3% delle risorse regionali destinate complessivamente alle matricole (italiane, Ue ed extraUe);
qualora, esaurite le graduatorie degli studenti idonei alla borsa di studio iscritti agli anni successivi al primo (italiani, Ue ed extraUe) e le graduatorie degli studenti matricole (italiani, Ue ed extraUe non inclusi nella riserva) ed una volta assegnato agli studenti matricole extraUe succitati il 3% delle risorse loro riservate, residuino risorse del Fondo integrativo statale di cui all'articolo 16 della L. 390/1991, il Dirigente della Direzione regionale Istruzione potrà decidere di assegnare le predette risorse residue agli studenti idonei alla borsa di studio regionale matricole extraUe iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea (triennale) e dei corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico;
- b) riservano agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (che non beneficino della borsa di studio di cui al Dm n. 224/1999) una percentuale di risorse rapportata alla percentuale di idonei ai benefici nell'Anno Accademico precedente rispetto al totale degli iscritti.

2. Nella compilazione delle graduatorie relative al servizio abitativo (destinato nella misura del 30% dei posti-alloggio disponibili agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, e nella misura del 70% agli studenti iscritti agli anni successivi al primo), gli Esu:

- a) riservano (quale limite massimo) agli studenti extraUE iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea (triennale) e dei corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico il 10% dei posti alloggio messi a disposizione nel Bando di concorso per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi;
- b) riservano il 10% dei posti disponibili agli studenti iscritti a tutti i corsi di dottorato (inclusi quelli che beneficiano della borsa di studio di cui al Dm n. 224/1999);
- c) possono prevedere sin dall'inizio, in base ai dati storici dell'anno precedente, delle ulteriori riserve in favore delle seguenti tipologie di soggetti, purché condizionino risolutivamente l'assegnazione in favore dei predetti soggetti all'eventuale successiva assegnazione agli studenti idonei fuori-sede a seguito del concorso:
 - c1) studenti pendolari idonei;
 - c2) studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale in entrata;
 - c3) studenti iscritti a Scuole di Specializzazione, dottorati, master, corsi di perfezionamento;
 - c4) tirocinanti e iscritti a corsi singoli;
 - c5) soggetti che fruiscono di foresteria universitaria.

Articolo 8

Gli interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea

1. In base all'articolo 46, comma 5, del Dpr n. 394/1999, gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea accedono ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio universitario.

La determinazione degli Indicatori della condizione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente sono effettuate sulla base delle procedure e delle modalità definite dallo stesso articolo e dall'articolo 4 del presente testo.

2. Ai sensi del succitato articolo 46, comma 5, del Dpr n. 394/1999, la condizione economica e patrimoniale degli stranieri è certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 33, del Dpr 28.12.2000, n. 445.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata dalla documentazione atta a confermare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza, prevista dall'articolo 4 del D.lgs 25/07/1998, n. 286.

3. Ai fini dell'accesso ai benefici, gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

4. Qualora la condizione economica (individuata dall'Indicatore della Situazione economica Equivalente) sia la medesima, al solo scopo di determinare la posizione in graduatoria degli studenti non appartenenti all'Unione Europea, risultati

idonei alla concessione del servizio abitativo, le Università e gli Esu potranno utilizzare i risultati di prove atte a certificare la conoscenza della lingua italiana.

5. Le Università e gli Esu, per gli interventi di rispettiva competenza, possono accettare domande degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea, che debbano sostenere test o prove di lingua italiana per l'accesso ai corsi il cui esito non sia disponibile alla data di scadenza dei bandi, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti di tali test o prove di lingua italiana.

6. Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito dal Dm 02/05/2011, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad un'Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università.

Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane.

In tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna all'eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 6.

Tali studenti sono comunque obbligati a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste dall'articolo 4.

7. Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui all'articolo 4.

Articolo 9

Gli interventi a favore degli studenti in situazione di handicap

1. La Regione e le Università, per gli interventi di rispettiva competenza, forniscono agli studenti in situazione di handicap ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi ed universitari ed alle procedure amministrative connesse, nonché quelle relative ai servizi ed alle risorse disponibili ed alle relative modalità di accesso.

Tali servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti dalle specifiche tipologie di disabilità.

2. Per gli studenti portatori di handicap con invalidità (riconosciuta dalle Commissioni del Ssn) pari o superiore al 66% iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del Dm n. 509/1999, la durata di concessione dei benefici di cui all'articolo è pari al numero di anni di durata legale più 2, con riferimento al primo anno di immatricolazione.

Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10

agosto dell'anno di presentazione della domanda, l'80% delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma arrotondate per difetto.

3. Per gli studenti portatori di handicap con invalidità (riconosciuta dalle Commissioni del Ssn), pari o superiore al 66%, che siano iscritti ai nuovi corsi, la durata di concessione dei benefici di cui all'articolo 1 è:

- a) 9 semestri: per i corsi di laurea;
- b) 7 semestri: per i corsi di laurea specialistica;
- c) 15 semestri: per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico.

4. Ai fini dell'accesso al servizio abitativo, non si applica agli studenti portatori di handicap, con disabilità motoria o visiva, il criterio della distanza tra luogo di residenza e sede del corso di studi.

5. Anche in attuazione dell'articolo 14, comma 8, del Dpcm 09/04/2001, ai fini della valutazione della condizione economica dello studente portatore di handicap, il nucleo familiare viene convenzionalmente innalzato:

- a) di due unità: nel caso di studenti portatori di handicap con una percentuale di invalidità compresa tra il 66 e l'80%;
- b) di tre unità: nel caso di studenti portatori di handicap con una percentuale di invalidità superiore all'80%.

6. Nel caso di disabilità motoria, accertata dall'Ufficio Disabilità dell'Ateneo di appartenenza, gli studenti portatori di handicap hanno diritto a due accompagnatori, anziché uno.

Gli accompagnatori degli studenti portatori di handicap idonei fruiscono del servizio di ristorazione e del servizio abitativo gratuitamente.

Per gli accompagnatori degli studenti portatori di handicap non idonei, gli Esu, in relazione alle risorse disponibili a bilancio, hanno la facoltà di prevedere:

- a) o tariffe agevolate per l'accesso al servizio di ristorazione ed al servizio abitativo;
- b) o la gratuità per l'accesso al servizio di ristorazione ed al servizio abitativo;
- c) o interventi ad hoc.

7. Agli studenti portatori di handicap non si applicano:

- a) la disposizione che subordina l'erogazione della seconda rata di borsa al raggiungimento di un certo numero di crediti entro il 10 agosto, di cui all'articolo 5, comma 5;
- b) la disposizione sulla revoca della borsa di studio, di cui all'articolo 5, comma 6.

8. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti portatori di handicap iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea di cui alla riforma ex Dm n. 509/1999 sono:

- a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 20 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;

- a2) per il secondo anno, per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 15 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;

- b1) per il terzo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 64 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

- b2) per il terzo anno, per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 48 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

c1) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 108 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

c2) per il primo anno fuori corso per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 81 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

d1) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 144 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

d2) per l'ultimo semestre per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 108 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

9. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti portatori di handicap iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico di cui alla riforma ex Dm n. 509/1999 sono:

- a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 20 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;

- a2) per il secondo anno per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 15 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;

- b1) per il terzo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 64 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

- b2) per il terzo anno, per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 48 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

- c1) per il quarto anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 108 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

- c2) per il quarto anno, per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 81 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

- d1) per il quinto anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 152 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

- d2) per il quinto anno, per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 114 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

- e1) per il sesto anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 196 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

- e2) per il sesto anno, per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 147 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

- f1) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 240 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

- f2) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 180 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

- g1) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 288 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

- g2) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 216 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

10. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 8 e 9, lo studente portatore di handicap con invalidità pari o superiore al 66%, potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:
- a) n. 4 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%;
 - a2) n. 3 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%;
 - b) n. 9 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%;
 - b2) n. 7 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%;
 - c1) n. 12 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%;
 - c2) n. 9 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%.

La quota di bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

11. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti portatori di handicap con percentuale di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, iscritti agli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea specialistica sono:
- a) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 24 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - a2) per il secondo anno, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 18 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - b1) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 64 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - b2) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 48 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - c1) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 96 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - c2) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 72 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può utilizzare il bonus di cui al comma 11 solo se maturato e non fruito nel corso di laurea.

Tale disposizione non si applica agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.

12. Gli interventi della Regione e delle Università sono realizzati in modo da garantire che la singola persona con disabilità possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o enti eroganti.

Articolo 10

Gli interventi a favore degli iscritti alle Istituzioni per l'Alta formazione artistica e musicale

1. I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti di cui all'articolo 1 sono concessi agli iscritti ai corsi attivati dalle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale (nel Veneto: Accademie di Belle Arti e Conservatori di Musica), per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.

2. I benefici sono attribuiti agli iscritti al primo anno, che presentino i requisiti relativi alla condizione economica previsti all'articolo 4 del presente testo.

3. Per gli studenti iscritti agli anni successivi dei corsi delle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, i benefici sono attribuiti in base ai requisiti relativi alla condizione economica previsti all'articolo 4 del presente testo ed ai seguenti requisiti di merito:

- a) gli stessi requisiti di merito richiesti per gli studenti dei corrispondenti corsi universitari, se iscritti a corsi triennali e biennali parificati ai corsi universitari;
- b) i requisiti di merito già concordati nei precedenti anni accademici, tra gli Esu e le Istituzioni in argomento, sentita la Regione, se iscritti a corsi strutturati secondo il vecchio ordinamento.

4. Agli studenti iscritti alle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale si applicano le procedure di selezione dei beneficiari, le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali, le specifiche disposizioni in favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea e per gli studenti portatori di handicap di cui al presente testo.

5. Le istituzioni per l'Alta Formazione artistica e musicale esonerano totalmente dal pagamento di qualsiasi tassa di iscrizione e frequenza, nonché da tutti gli eventuali contributi, gli studenti beneficiari delle borse di studio, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle Regione che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%.

Articolo 11

Gli interventi a favore degli iscritti ai corsi di diploma delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici

1. Le disposizioni del presente testo si applicano anche agli studenti iscritti ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici.

Articolo 12

Tariffe dei servizi

1. Ai sensi dell'articolo 2 della Lr 8/1998, il servizio di ristorazione è rivolto a tutti gli studenti delle Università, degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, delle Accademie di Belle Arti e non Statali, dei corsi del periodo superiore dei Conservatori di Musica, dei corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici che rilasciano titoli con valore legale, con sede principale nel Veneto.

2. Tale servizio, in base all'articolo 3, comma 3, della Lr 8/1998, viene di norma erogato a tariffe differenziate in base a requisiti di merito e di condizione economica.

3. L'entità minima delle tariffe del servizio di ristorazione è la seguente:

a) tariffa di € 2,30:

per gli studenti iscritti al primo anno idonei al conseguimento della borsa di studio, ma non beneficiari della borsa di studio per mancanza di risorse (come previsto dall'articolo 11, comma 4, del Dpcm 09/04/2001) e per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo in possesso contemporaneamente del requisito di reddito e del 70% del requisito di merito per l'accesso alle borse di studio;

b) tariffa di € 4,00:

per gli studenti iscritti al primo anno [esclusi gli idonei al conseguimento della borsa di studio, ma non beneficiari della borsa di studio per mancanza di risorse che accedono alla tariffa a)] e per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo in possesso dei requisiti di reddito o del 70% del requisito di merito per l'accesso alle borse di studio;

c) tariffa di € 5,20:

per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo non rientranti nelle tipologie di cui ai punti a) e b).

4. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo idonei al conseguimento della borsa di studio in base al possesso dei requisiti relativi al merito ed alla condizione economica, ma non beneficiari della borsa di studio per mancanza di risorse, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Dpcm 09/04/2001, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione.

5. Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del Dpcm 09/04/2001, i borsisti delle Università e degli enti pubblici di ricerca sono ammessi a fruire del servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli studenti iscritti ai corsi attivati dalle Università.

6. Ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della Lr 8/1998, al servizio di ristorazione possono accedere, alle condizioni previste per gli studenti delle Università venete, studenti di altre Università, con le quali i rispettivi Esu ed Università si siano convenzionate, comprese le Università partecipanti ai programmi di mobilità internazionale.

Gli studenti comunitari, in mobilità internazionale, ospiti degli Atenei veneti e delle altre Istituzioni di grado superiore accedono al servizio di ristorazione alla tariffa di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo.

7. Al di fuori della previsione di cui ai precedenti punti 5) e 6), possono accedere al servizio di ristorazione, alle stesse condizioni degli studenti, esclusivamente coloro che sono soggetti al pagamento della tassa regionale per il DSU ai sensi della Lr 15/1996.

8. Gli studenti iscritti a tempo parziale ai corsi di Laurea e di Laurea specialistica/magistrale, accedono al servizio di ristorazione alla tariffa di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo.

9. Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della Lr 8/1998, gli studenti della scuola secondaria superiore possono accedere al servizio di ristorazione alle condizioni stabilite dagli Accordi tra gli Esu e le Istituzioni scolastiche ove ha sede la scuola, purché sia garantita la funzionalità del servizio e la copertura dei costi.

10. La fruizione del servizio di ristorazione da parte di altri utenti può aver luogo senza oneri per le Aziende e comunque nel rispetto delle normative statali vigenti.

11. L'entità delle tariffe mensili del servizio abitativo è la seguente:

Servizio abitativo	Tariffa intera	Tariffa ridotta
Stanza singola	Euro 130,00	50% della tariffa intera (Euro 65,00)
Stanza doppia	Euro 104,00	50% della tariffa intera (Euro 52,00)
Stanza tripla	Euro 81,00	50% della tariffa intera (Euro 40,50)

Le tariffe di cui sopra si riferiscono agli alloggi di tipologia minima standard.

La tariffa ridotta si applica agli studenti aventi i requisiti previsti dal presente provvedimento per il concorso alle borse di studio.

La tariffa intera si applica agli studenti beneficiari di borsa di studio, per i quali sia stato monetizzato il servizio relativo.

12. Gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica (ora magistrale) possono accedere al servizio abitativo, una volta esaurite le graduatorie degli aventi diritto, alla tariffa degli studenti "non idonei-fuori concorso".

Articolo 13 Contributo sostitutivo del posto-alloggio

1. Gli Esu, qualora non vi siano posti-alloggio disponibili, possono erogare agli studenti aventi diritto un contributo sostitutivo del servizio abitativo.

2. L'ammontare del contributo, rapportato alla durata di fruizione dell'alloggio reperito autonomamente dallo studente avente diritto, non potrà superare l'importo di € 1.500,00 su base annua.

Articolo 14 Il fondo regionale per borse di studio

1. Il Fondo regionale per borse di studio A.A. 2011-2012 è costituito dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario disciplinata dalla Lr n. 15/1996 ed istituita dall'articolo 3, commi 20 e seguenti, della L. n. 549/1995, e dalla eventuale quota parte di Fondo integrativo assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 390/1991.

2. Per l'A.A. 2011-2012, il 20% delle risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è destinata a borse di studio per gli iscritti al primo anno di tutti i corsi [salvo quanto previsto per gli iscritti ai corsi di dottorato dall'articolo 7, comma 1, lettera b)]; il restante 80% delle risorse è destinato a borse di studio per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo [salvo quanto previsto per gli iscritti ai corsi di dottorato dall'articolo 7, comma 1, lettera b)].

3. L'eventuale quota parte di Fondo Integrativo assegnata dallo Stato alla Regione per borse di studio A.A. 2011-2012, in base all'articolo 16 della L. 390/1991, verrà ripartita tra le Università e gli Esu in base ai seguenti criteri:

a) 50% delle risorse: in base al numero di studenti idonei, ma non beneficiari di borse di studio, nelle graduatorie definitive A.A. 2011-2012 stilate dalle Università e dagli Esu;

- b) 50% delle risorse: in base al fabbisogno di risorse di cui necessita ciascun soggetto gestore degli interventi per assicurare la borsa di studio agli studenti idonei, ma non beneficiari di borse di studio, nelle graduatorie definitive A.A. 2011-2012 di cui al punto a).

4. Al fine di individuare il numero degli studenti idonei ma non beneficiari di borsa di studio, nonché l'ammontare del fabbisogno di cui ai punti a) e b) del precedente comma 3, non saranno conteggiate eventuali risorse proprie che i soggetti gestori degli interventi abbiano destinato all'erogazione di borse di studio.

5. Se i soggetti gestori degli interventi destinano risorse proprie all'erogazione di borse di studio, le risorse statali ottenute grazie a tali risorse proprie sono ripartite tra i soggetti gestori in proporzione alle risorse da essi erogate.

In tal caso, i criteri di cui ai precedenti commi 3 e 4 si applicano solo sulle risorse statali residue.

Articolo 15

Il fondo regionale per il funzionamento degli Esu

1. Il fondo regionale anno 2012 per il funzionamento degli Esu, è ripartito tra gli Enti secondo i seguenti criteri:

- a) numero complessivo degli studenti iscritti alle Università, alle Accademie di Belle Arti, ai Conservatori di Musica (ai corsi del periodo superiore) ed alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto al 31/01/2012: peso ponderale 65%;
- b) numero dei pasti erogati dagli Esu nel 2011: peso ponderale 10%;
- c) numero dei posti alloggio erogati dagli Esu nell'A.A. 2010-2011: peso ponderale 10%;
- d) spesa sostenuta dagli Esu per ulteriori servizi per il D.s.u. nel 2011 (orientamento, consulenza psicologica, attività culturali, contributi per la mobilità internazionale, contributi sostitutivi dell'alloggio, etc...): peso ponderale 15%.

Allegato B

Convenzione

tra

Regione del Veneto

e

Università di _____

L'anno _____ (_____) il
giorno _____ del mese di _____,

sono presenti i Signori:

- Luca Zaia nato a _____, il ____/
e domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro n. 3901,
il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome
e per conto della Regione del Veneto, Giunta regionale,
con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901 - Codice Fiscale n.
80007580279, nella sua qualità di Presidente della Regione
Veneto, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto della Regione;

- _____ nato a _____, il ____/
e domiciliato per la carica in _____,
Via _____ n. ___, il quale interviene al
presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell'Università degli Studi di _____,
con sede in _____, Via _____ n. ___.
Codice Fiscale n. _____,
nella sua qualità di Magnifico Rettore.

Premesso

- che per l'espletamento dei compiti del Diritto allo Studio la Regione del Veneto e le Università venete intendono promuovere forme sempre più ampie di collaborazione, anche favorendo la stipula, in sede locale, di convenzioni tra le stesse Università e gli Esu veneti;
- che, ai sensi dell'articolo 4 della Lr 18/06/1996, n. 15, l'importo aggiornato della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario (Dsu) per l'Anno Accademico 2011-2012 risulta pari a € 109,00;
- che, ai sensi dell'articolo 1 della Lr 15/1996, per l'iscrizione ai corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale (compresi quindi i corsi di specializzazione universitaria ed i corsi di dottorato di ricerca attivati ex articolo 4 del D.lgs 210/1998), le Università e gli Istituti universitari medesimi accettano le domande previa verifica del versamento della tassa regionale per il Dsu;
- che, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della Lr 07/04/1998, n. 8, va accordato, anche per l'Anno Accademico 2011-2012, l'esonero totale dal pagamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario di cui alla Lr 15/1996, agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio di cui all'articolo 22 della Lr 8/1998, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da Enti pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli ivi stabiliti;
- che, ai sensi dell'articolo 6 della Lr 15/1996, la Giunta regionale, può, attraverso apposita convenzione, incaricare le singole Università alla riscossione della tassa regionale per il Dsu;
- che l'articolo 8 della L. 02/12/1991, n. 390, prevede che le Regioni determinino la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto allo studio universitario da devolvere in borse di studio, e che le stesse possano trasferire i fondi all'Università per l'erogazione delle borse stesse;
- che anche per l'A.A. 2011-2012 agli studenti iscritti alle Università, individuati dall'articolo 2 dell'Allegato A, parte integrante del presente atto, ai fini dell'accesso ai benefici del Dsu, si applicano i criteri per la determinazione delle condizioni economiche di cui all'articolo 5 del Dpcm 09/04/2001, ribaditi dall'articolo 4 dell'Allegato A al presente atto;

si conviene e si stipula quanto segue

ferma restando la competenza della Regione in materia di diritto allo studio, in applicazione dell'articolo 8 della L. 390/1991, dell'articolo 6 della Lr 15/1996, dell'articolo 3, comma 5, seconda parte, della Lr 8/1998, dell'articolo 22 della Lr 8/1998, dell'articolo 30 della Lr 8/1998 e dell'articolo 10 del Dpcm 9/04/2001:

1. I fondi relativi a borse di studio, di cui ai successivi punti 4) e 5) della presente convenzione, verranno trasferiti alle Università affinché queste provvedano alla loro erogazione, anche mediante servizi reali agli studenti (posti alloggio, servizio di ristorazione) assicurati dagli Esu veneti secondo le modalità indicate all'articolo 6 dell'Allegato A al presente atto.
 2. L'importo della tassa regionale per il Dsu prevista dall'articolo 1 della Lr 15/1996, pari a € 109,00 per l'A.A. 2011-2012, e versato dagli studenti iscritti alle Università, verrà riscosso per conto della Regione del Veneto dalle Università.
 3. Le Università, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della Lr 8/1998, provvederanno ai rimborsi della tassa regionale per il Dsu per l'A.A. 2011-2012 agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio di cui all'articolo 22 della Lr 8/1998, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da Enti pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli ivi stabiliti ed ai rimborsi negli altri casi in cui la tassa sia stata indebitamente versata.
 4. Il totale delle entrate derivanti dal versamento della tassa regionale per il Dsu, tenuto conto delle esenzioni accordate agli studenti meritevoli e privi di mezzi, di cui al punto 3), costituirà fondo regionale per le borse di studio e verrà versato direttamente dagli studenti alle Università.
 5. Il fondo regionale per le borse di studio, oltre che dal gettito della tassa regionale per il Dsu di cui al suddetto punto 4), sarà costituito anche dall'eventuale Fondo integrativo di cui all'articolo 16, comma 4, della L. 390/1991.
 6. Le Università comunicheranno alla Giunta regionale:
 - entro il 10/12/2011, le entrate derivanti dal gettito della tassa regionale per il Dsu A.A. 2011-2012 al 30/11/2011, al netto delle esenzioni e dei rimborsi;
 - entro il 31/07/2012, la rendicontazione dettagliata delle entrate effettive derivanti dal gettito della tassa regionale per il Dsu A.A. 2011-2012 e dell'utilizzo delle somme destinate a borse di studio (incluse le risorse aggiuntive) alla data del 30/06/2012.
 7. L'eventuale maggior gettito della tassa regionale per il Dsu A.A. 2011-2012 rispetto a quello risultante dalla rendicontazione di cui al punto 6), non utilizzato nell'A.A. 2011-2012 andrà ad accrescere il fondo per le borse di studio dell'Anno Accademico 2012/2013.
 8. I criteri economici di assegnazione delle borse di studio sono quelli indicati all'articolo 4 dell'Allegato A) al presente atto; i criteri di merito verranno fissati dall'Università, ai sensi del Dpcm 09/04/2001 ed ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A) al presente atto.
- Le Università sono autorizzate a stipulare convenzioni con i C.A.f., che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'IseeU. e la consegna della documentazione agli studenti delle Università del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate.
- Le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.
- La Regione del Veneto comparterà, attraverso gli Esu veneti, ai costi attestati dalle Università del Veneto per il suddetto servizio prestato dai C.A.f., in base alle convenzioni stipulate, nella misura del 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per ogni pratica, fino ad un importo massimo di € 1,10 per pratica.
9. Sarà compito dell'Università accogliere le domande degli studenti, stilare la graduatoria dei beneficiari e corrispondere gli importi delle borse.
- Per l'espletamento delle funzioni relative alle borse di studio, ciascuna Università potrà avvalersi della:
- a) collaborazione dell'Esu;
 - b) collaborazione a tempo parziale degli studenti, ai sensi dell'articolo 13 della L. 390/1991.
10. Il termine per la presentazione delle domande sarà fissato da ciascuna Università, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 4, comma 12, del Dpcm 09/04/2001.
- La graduatoria provvisoria verrà comunicata agli Esu tempestivamente affinché gli stessi, entro il 20 novembre 2011, possano determinare, a quali studenti assegnatari di borsa di studio siano in grado di assicurare servizi di vitto e/o alloggio, ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato A al presente atto.
- Per i servizi predetti le Università verseranno all'Esu di riferimento, entro il 31/01/2012, i corrispettivi di cui all'articolo 6 dell'Allegato A) al presente atto.
- La differenza tra l'importo globale della borsa di studio assegnata ed il valore monetario dei servizi reali assicurati sarà versata agli studenti aventi diritto in due rate, di cui la prima entro il 31/12/2011 così come previsto dall'articolo 4, comma 13, del Dpcm del 9/04/2001.
11. Le Università si impegnano ad effettuare specifici accertamenti delle condizioni economiche dello studente con ogni mezzo a disposizione avvalendosi anche della polizia tributaria, su un campione minimo del 20% degli studenti assegnatari della borsa di studio.
- Le Università, in materia di controlli e sanzioni applicabili, si atterranno alla normativa vigente ed alla Circolare interpretativa regionale di cui alla nota prot. n. 592867/59.11 del 27/10/2009 della Direzione regionale Istruzione.
- La Regione, a sua volta, si riserva di richiedere alle Università rapporti periodici e ad effettuare controlli a campione.
12. La presente convenzione vale per l'Anno Accademico 2011-2012.
- Sono comunque fatti salvi i rapporti giuridici ed economici che nascono dalla convenzione stessa.
13. Per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il Foro competente è quello di Venezia.
 14. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della parte seconda della tariffa allegata al Dpr 26/04/1989, n. 131.
- Gli eventuali oneri relativi alla registrazione della presente convenzione saranno a carico della parte richiedente.
- Il presente atto viene letto, approvato punto per punto e sottoscritto.